



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/10/2010

ADDI' 29/10/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 482

Oggetto:

Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Approvazione modalità per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale a valere dal 01/04/2011.



482 29 OTT. 2010 *Ym*

Oggetto: Reg. (CE) n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Legge 30 maggio 2003 n.119 art.3. Approvazione modalità per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale a valere dal 01/04/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Reg. (CE) n.594/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 30 maggio 2003 n.119, recante riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO, in particolare, l'art.3, di detta legge n.119/03 che definisce modalità e criteri per l'alimentazione e la gestione della riserva nazionale dei quantitativi disponibili;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31 luglio 2003 recante Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n.119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 3 di detto D.M, con il quale è richiesto che gli eventuali aggiornamenti di quota latte individuale, e quindi anche le eventuali assegnazioni aggiuntive, vengano completati entro il trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna lattiera;

VISTO quanto stabilito dall'art.1 comma 6 della legge n.119/2003: *"Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7"*.

VISTO l'art.1 comma 2 del D.M. 31 luglio 2003 che sancisce: *"Le regioni e province autonome si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto."*

CONSIDERATO che sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale, alla data del 8 ottobre 2010, risultano validate, per la campagna lattiera 2011/2012, 2.863.460kg di quote latte consegnate



482 29 OTT. 2010 *M*

disponibili alla riserva regionale per le assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi a valere dal 1° aprile 2011, come di seguito indicato:

Sistema Informativo A.G.E.A.

Azioni Campo Oggetto Modulo Dettaglio Azioni Vista Naviga ai Utco Window

S.I.A.

LACEN045 VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI VALIDATI DELLA RISERVA DI QUOTA I G E A

Matricola : 912000 Denominazione: REGIONE LAZIO

Riepilogo Saldi

Disponibilita	Campagna	Consegne
TEMPORANEA	2011/2012	2863460
DEFINITIVA	2011/2012	2863460

ALT MENU VISUALIZZAZIONE AGRABC16 PAG. 1 / 2 08/10/2010

CONSIDERATO che, per addivenire a dette assegnazioni entro la data del 28 febbraio 2011, così come disposto dal citato art.3, comma 3, D.M. 31/7/2003, è opportuno semplificare le relative procedure amministrative;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, portante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

CONSIDERANDO che i quantitativi che affluiscono alla riserva regionale non saranno, presumibilmente, adeguati a soddisfare tutte le richieste che verranno avanzate da parte dei produttori di latte e che, quindi, è opportuno stabilire limiti massimi nelle assegnazioni, secondo criteri oggettivi e predefiniti;

CONSIDERATO che, per quanto al precedente punto, si reputa opportuno escludere dalle attuali assegnazioni coloro che hanno già usufruito di tale beneficio in applicazione di precedenti provvedimenti regionali di assegnazione, con eccezione per coloro che hanno beneficiato di assegnazioni complessivamente inferiori a Kg.100.000, al fine di consentire attribuzione di quantitativi aggiuntivi fino al limite massimo rispettivamente di Kg.100.000 comprensivi di dette precedenti assegnazioni, fermi restando gli altri limiti disposti dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che nell'utilizzazione dei quantitativi disponibili è necessario tenere prioritariamente conto delle pronunce amministrative giurisdizionali relative all'annullamento dei provvedimenti di decadenza quota determinati dall'amministrazione regionale;

CONSIDERATO quanto emerso in seno alla riunione di concertazione con le associazioni di categoria tenutasi in data 19 ottobre 2010 presso gli uffici della Direzione Regionale Agricoltura;

RITENUTO di dover approvare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei Quantitativi di Riferimento Individuali (Q.R.I.) così come dettagliati nell'apposito allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante: "Modalità per la presentazione di istanze assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, ai produttori latte della Regione Lazio attribuibili dal 1° aprile 2011";

All'unanimità



482 29 OTT. 2010 *fr*

DELIBERA

- di approvare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei Quantitativi di Riferimento Individuali (Q.R.I.) così come dettagliati nell'apposito allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante: *"Modalità per la presentazione di istanze assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, ai produttori latte della Regione Lazio attribuibili dal 1° aprile 2011"*;

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) al seguente link: Agricoltura;



C: Modalità per la
presentazione di istar

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 NOV. 2010



IL PRESENTE ALLEGATO CONSTA DI PAGINE N° 17

ALLEG. alla DELIB. N. 482
DEL 29 OTT. 2010

ALLEGATO:

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

IL DIRETTORE

"MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI (Q.R.I) AGGIUNTIVI, AI PRODUTTORI LATTE DELLA REGIONE LAZIO, ATTRIBIBILI DAL 1° APRILE 2011" AI SENSI DELLA LEGGE n.119 del 30/05/2003, ART. 3, COMMA 3.

ARTICOLO 1

QUANTITATIVI ASSEGNABILI

Sono disponibili per le assegnazioni di cui al presente allegato i quantitativi di QUOTE LATTE CONSEGNE che sono attribuiti alla Regione Lazio in applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 maggio 2003 n.119, "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", come di seguito indicati:

Sistema Informativo A.G.E.A.

Azioni Campo Oggetti Modulo Percorsi Servizi Vista Naviga aiuto Window

AGRIA

OPERAZIONE VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI VALIDATI DELLA RISERVA DI QUOTA

MATRICOLO: 912000 DENOMINAZIONE: REGIONE LAZIO

Riepilogo Saldi

Disponibilità	Campagna	Consegne
TEMPORANEA	2011/2012	2863460
DEFINITIVA	2011/2012	2863460

ALT MENU VISUALIZZAZIONE

AGRABC16 PAG. 1 / 2 08/10/2010

A favore dei richiedenti giovani imprenditori agricoli rispondenti ai requisiti indicati all'art.9 del presente allegato, non già titolari di quota, è riservato fino ad un massimo del 20% dei quantitativi disponibili, arrotondato al migliaio di quintali superiore.

Il 20% del quantitativo disponibile è riservato per le assegnazioni, con distinta graduatoria, alle aziende in attività che hanno subito il taglio della quota B ai sensi della legge 24 febbraio 1995 n.46, nei limiti del quantitativo ridotto al netto delle restituzioni già effettuate.

I quantitativi che si renderanno eventualmente necessari, entro la data di adozione delle graduatorie regionali di assegnazione, per ottemperare a decisioni amministrative e giurisdizionali tese al ristoro di quantitativi individuali dichiarati decaduti, vengono reperiti operando corrispondenti diminuzioni nella riserva regionale.

I produttori che risultano assegnatari di quota sulla base dei criteri stabiliti con il presente allegato non potranno affittare, vendere, o costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte la propria quota individuale assegnata disgiuntamente dall'azienda, pena la revoca dell'assegnazione ed il rientro della stessa nella disponibilità del bacino regionale.



1 R



ARTICOLO 2

PRESENTAZIONE DOMANDE

I produttori di latte vaccino della Regione Lazio, con reali e manifeste esigenze di incremento dei propri livelli produttivi ed in possesso dei prescritti requisiti, possono presentare apposita istanza secondo le modalità stabilite con il presente allegato.

I quantitativi che affluiscono alla riserva regionale sono assegnati alle aziende, avendo efficacia a partire dal 1° aprile 2011, su richiesta del titolare/conducente delle stesse da effettuarsi **esclusivamente**, pena irricevibilità, a mezzo dei moduli allegati al presente avviso. Le richieste di assegnazione vanno indirizzate alla Regione Lazio presso l'Area Decentrata Agricoltura della Provincia di competenza.

La competenza provinciale è determinata "dalla particella catastale su cui è ubicata la stalla ed il codice aziendale assegnato dalla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 Luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono elencati gli indirizzi delle Aree Decentrate Agricoltura provinciali:

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA ROMA via Pianciani, 16 - 00185 ROMA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA RIETI via Raccuini, 21/A - 02100 RIETI
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA VITERBO via Romiti, 80 - 01100 VITERBO
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LATINA via Villafranca, 2/D - 04100 LATINA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA FROSINONE via Adige, 41 - 03100 FROSINONE

Le istanze di assegnazione devono essere presentate, **a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 17:00 del VENTESIMO GIORNO successivo alla pubblicazione del presente allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio**. Il termine entro il quale devono essere inviate le istanze è spostato al primo giorno feriale utile qualora la scadenza coincida con un giorno festivo. Ai fini della valutazione del rispetto **perentorio** dei termini per la presentazione dell'istanza, fa fede la data del timbro postale di spedizione o del timbro di "accettazione" degli uffici regionali, in caso di recapito a mano. Nel caso di invio postale, questo deve essere effettuato, **pena irricevibilità, a mezzo raccomandata**.

Le istanze, documentate secondo quanto esplicitamente previsto nel presente allegato, debbono essere presentate esclusivamente, **pena di irricevibilità**, utilizzando i moduli allegati al presente allegato che dovranno essere compilati in ogni loro parte. Le istanze devono essere presentate dai richiedenti **specificando il quantitativo richiesto**.

Si sottolinea che le istanze inviate oltre il termine suindicato e/o con modalità differenti da quelle sopra richiamate saranno dichiarate **IRRICEVIBILI**.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

A seguito della raccolta e valutazione delle domande di cui al presente allegato, la Direzione Agricoltura - Area Filiera zootecniche e Produzioni agroalimentari predisporrà una graduatoria regionale, per provvedere alle assegnazioni dei Quantitativi di Riferimento Individuali (quote latte) aggiuntivi a favore delle aziende richiedenti, a valere

2 lp



dal 1° aprile 2011, tenendo conto della disponibilità riservata ai giovani non già titolari di quota e di quella riservata alle aziende che hanno subito il taglio di quota B ai sensi e per gli effetti della legge n.46/95.

ARTICOLO 3.

BENEFICIARI:

Possono beneficiare di assegnazioni, secondo le priorità più avanti elencate, **le aziende che alla data di pubblicazione del presente allegato siano già titolari di quota consegne e/o di quote vendite dirette**, in regola sia con i versamenti del prelievo supplementare eventualmente maturato nei periodi precedenti al 1° aprile 2011, anche nelle forme previste dall'art.10, commi 34 e seguenti della legge n.119/03 così come integrata e modificata dalla legge n.33/2009, sia con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Possono altresì beneficiare di assegnazioni **le aziende che non siano mai state titolari di quota consegne e/o di quote vendite dirette, purché condotte da giovane agricoltore** che al momento della data di scadenza del presente allegato abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni o che comunque rispondono al requisito "giovane" di cui al successivo art.9, nei limiti dei quantitativi loro riservati all'articolo 1. Detti ultimi beneficiari sono impegnati, a pena di decadenza della quota assegnata in applicazione del presente allegato, a produrre e commercializzare già nel periodo 2011/2012 un quantitativo superiore al 70% della quota attribuita, fatte salve le cause di forza maggiore elencate dal D.M. 31/7/2003 e fatta salva l'eventuale inapplicabilità dell'art.72 del Reg. (CE) n.1234/2007 del consiglio decretata dal Ministero.

ARTICOLO 4.

LIMITI DI ASSEGNAZIONE:

- a) La capacità produttiva aziendale deve essere superiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, così come registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla data del 1° Aprile 2011. La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero di lattifere presenti in allevamento al momento della scadenza dell'avviso pubblico, potenzialmente produttive alla data del 01/04/2011, per la media annuale di ogni singola provincia come rilevabile dall'ultimo "Bollettino dei controlli della produttività del latte - Statistiche Ufficiali - Anno 2009" delle statistiche ufficiali A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) e come di seguito riportata:

Provincia	Produzione media annuale di latte per vacca per Provincia (kg)
Frosinone	6.432
Latina	8.672
Rieti	8.524
Roma	8.669
Viterbo	8.663

Si precisa che, secondo i criteri stabiliti dalla Anagrafe Bovina Nazionale, una lattifera viene considerata **potenzialmente produttiva** ad una età compresa tra i 30 e i 120 mesi.



3/R



Per individuare le lattifere presenti in allevamento al momento di scadenza dell'avviso pubblico si dovrà fare esclusivo riferimento a quanto informatizzato e validato sul portale del **Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute nella Banca Dati (BDN) dell'Anagrafe Bovina Nazionale.**

Nel caso in cui l'azienda agricola sia iscritta all'A.P.A. e quindi sia sottoposta a controlli ufficiali inerenti la produttività della stalla, per il calcolo della capacità produttiva può utilizzare la media annuale produttiva per capo desumibile dal "Certificato di lattazione aziendale - Anno 2009" rilasciato con timbro e firma dall'A.P.A. stessa. Tale certificato dovrà essere allegato, pena irricevibilità, all'istanza di richiesta di assegnazione di quote.

Resta inteso che la richiesta di assegnazione sarà ritenuta ammissibile qualora la capacità produttiva aziendale sia superiore o uguale alla somma tra la quota richiesta e le quote consegne e/o vendite dirette già in possesso dell'azienda al 1° aprile 2011. Qualora la capacità produttiva aziendale risultasse inferiore alla predetta somma, la quota assegnabile verrà commisurata in maniera proporzionale alla calcolata capacità produttiva.

- b) Il quantitativo individuale di riferimento, alla data del 1° Aprile 2011 e quindi comprensivo delle presenti assegnazioni regionali, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.), con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Nel computo del predetto limite deve essere conteggiato anche il quantitativo di cui risulta, eventualmente, già titolare l'azienda. I terreni da considerare all'interno della S.A.U., oltre che di proprietà, possono essere anche quelli condotti in affitto purchè con regolare contratto registrato con decorrenza antecedente o al massimo coincidente con la data di scadenza dell'avviso pubblico e di durata coincidente o superiore al 1° aprile 2015 data di estinzione del regime delle quote latte così come indicato nella comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) e come richiamato nelle premesse del recente D.M. del 4 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2010.

Visto quanto sancito:

- ✓ dall'art.9 comma 1 del D.P.R. n.503/1999: "Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3."
- ✓ dall'art.3 comma 1 lettera f) del medesimo Decreto: "L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati ai sensi dell'articolo 6, le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali: f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione."
- ✓ dal successivo art.10 del medesimo decreto al comma 2: "Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale." e, al comma 5: "Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli



relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale..."

La SAU elegibile ai fini dell'avviso pubblico verrà quantificata assumendo dati ed indicazioni unicamente da quanto informatizzato e validato sul rispettivo fascicolo aziendale entro la data di scadenza dell'avviso pubblico, così come consultabile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

- c) Il Quantitativo di Riferimento Individuale (quota latte) massimo assegnabile, non deve essere superiore al cinquanta per cento delle quote consegne di cui è già definitivamente titolare il produttore alla data di scadenza dell'avviso pubblico.
- d) Restano escluse dalle attuali assegnazioni le aziende che hanno già usufruito di tale beneficio in applicazione di precedenti provvedimenti regionali di assegnazione. Fanno eccezione coloro che hanno beneficiato di assegnazioni complessivamente inferiori a Kg 100.000, al fine di consentire attribuzione di quantitativi aggiuntivi fino al limite massimo di Kg 100.000 comprensivi di dette precedenti assegnazioni, fermi restando gli altri limiti disposti dal presente provvedimento. Resta inteso che per le aziende non già titolari di quota e condotte da giovani imprenditori il massimo assegnabile è pari a Kg 100.000 di quota consegne, fermi restando gli altri limiti disposti dal presente provvedimento.

ARTICOLO 5.

ESCLUSIONI:

In osservanza dell'art.3 c.4bis della legge n.119/2003 si stabilisce che: **"In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata"**.

Non hanno diritto alle assegnazioni regionali di cui al presente avviso pubblico le aziende condotte in qualità di rappresentante legale, titolare o altro titolo da soggetti che al momento della scadenza per la presentazione delle istanze di richiesta hanno compiuto il 65° anno di età. Tali istanze dovranno essere ritenute **irricevibili**.

Non hanno diritto alle assegnazioni aggiuntive di cui al presente allegato le aziende che hanno già beneficiato di attribuzione di quota aggiuntiva regionale di ammontare pari o superiore a Kg 100.000.

Le istanze eventualmente avanzate da dette aziende sono dichiarate **inammissibili**.

Per coloro che hanno beneficiato di assegnazioni aggiuntive regionali inferiori a Kg 100.000, potrà essere determinata un'assegnazione fino al raggiungimento di una attribuzione massima di Kg 100.000, comprensiva delle assegnazioni precedentemente già determinate.

Non hanno diritto alle assegnazioni aggiuntive di cui al presente allegato le aziende non in regola sia con i versamenti del prelievo supplementare eventualmente maturato nei periodi precedenti al 1° aprile 2011, anche nelle forme previste dall'art.10, commi 34 e seguenti della legge n.119/03 così come integrata e modificata dalla legge n.33/2009, sia



5 ep

con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

L'azienda che nel corso del periodo 2009/2010 abbia subito la decadenza totale di quota per il caso di inattività previsto dall'art.72 comma 1 del Reg. (CE) n.1234/2007 del Consiglio, può avanzare istanza di riassegnazione esclusivamente e limitatamente per la quota dichiarata decaduta e comunque nei limiti di cui all'articolo 4 dell'avviso pubblico, a condizione che sia accertabile, attraverso la consultazione delle dichiarazioni mensili registrate al SIAN sino al momento di presentazione dell'istanza, che la richiedente abbia ripreso una produzione proporzionalmente commisurata alla quota decaduta, fatte salve le cause di forza maggiore documentate e comunicate a termini di legge.

ARTICOLO 6.

PRIORITA' :

Le priorità di seguito elencate concorrono alla formazione della graduatoria per le assegnazioni ai richiedenti già titolari di quota, a misura del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

1) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

- a) Giovane agricoltore non già titolare di quota che al momento della data di scadenza dell'avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni **-Punti 7-**;
- b) Giovane agricoltore titolare di quota che al momento della data di scadenza dell'avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni **-Punti 5-**;
- c) Richiedente titolare di quota con età, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, superiore a 40 anni **-Punti 3 -**;


2) TITOLARITA' DI QUOTA CONSEGNE DEL RICHIEDENTE:

- a) Produttore non titolare di quote consegne **-Punti 5-**;
- b) Produttore titolare di quote consegne non superiori o uguali a tonnellate 150 **-Punti 3-**;
- c) Produttore titolare di quote consegne superiori a tonnellate 150 **-Punti 1-**;
- d) Produttore in attività, che ha subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1999, n.46 **-Punti 1-**.

Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno termine entro 36 mesi dalla data di scadenza dell'avviso pubblico. Qualora, avendo beneficiato di assegnazione aggiuntiva, il produttore titolare di contratti a carattere provvisorio come definiti al presente capoverso abbia a rescindere detti contratti prima del termine dei 36 mesi sopra indicati, **si darà luogo alla revoca della quota assegnata in forza del presente avviso pubblico.**

3) SITUAZIONE PRODUTTIVA:

- a) Azienda che nelle ultime tre campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi pari o superiori al 95,00 per cento delle quote consegne delle quali era rispettivamente titolare **-Punti 5-**;



- b) Azienda che nelle ultime tre campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi inferiori al 95,00 e pari o superiori all'85,00 per cento delle quote consegne delle quali era rispettivamente titolare -**Punti 3-**;

4) RISPETTO DELLA NORMATIVA:

- a) Azienda e/o produttore richiedenti a cui, nelle ultime tre campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 e fino alla data di scadenza dell'avviso pubblico, non siano stati notificati da parte dell'Amministrazione regionale verbali di contestazione per infrazioni commesse alla vigente normativa in materia di "Quote Latte" -**punti 2-**;

ARTICOLO 7.

GRADUATORIA PER RICHIEDENTI CHE HANNO SUBITO IL TAGLIO QUOTA B) L. 46/95:

Per la ripartizione del quantitativo del 20% riservato ai richiedenti che hanno subito il taglio di quota B ex legge n.46/95, viene determinata una graduatoria strutturata in maniera direttamente proporzionale al quantitativo di quota B) ridotta, al netto delle restituzioni già operate con i precedenti provvedimenti regionali di assegnazioni aggiuntive.

I richiedenti che hanno subito il taglio di quota B verranno inoltre valutati ed inseriti nella graduatoria formulata per le aziende localizzate in zone non svantaggiate, nel rispetto della capacità produttiva come definita al precedente art.4.

ARTICOLO 8.

POSIZIONI EX-EQUO (Parità di punteggio):

Nei casi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio in graduatoria che non consentono di determinare le attribuzioni, la stessa viene ulteriormente differenziata, per le sole aziende per le quali la situazione di parità di punteggio non consente di determinare le rispettive assegnazioni, sulla base del criterio del maggior rapporto tra produzione e quota di chiusura del periodo 2009/2010, al netto degli affitti di sola quota in corso di campagna.

Per i giovani non già titolari di quota la differenziazione, in caso di ex aequo, avviene conferendo priorità alla più giovane età.

In caso di perdurante parità di punteggio si provvederà alla ripartizione percentuale del quantitativo residuo fra i richiedenti in parità di punteggio.

ARTICOLO 9.

DISPOSIZIONI GENERALI:

L'indicazione, nelle istanze di assegnazione, di dati non veritieri riscontrati tali nella fase istruttoria da parte dell'amministrazione, sono motivo di inammissibilità dell'istanza stessa. Qualora le istanze presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, l'istante è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione, su richiesta dell'Area regionale deputata alla conduzione dell'istruttoria.

Dati e requisiti richiesti per la presentazione dell'istanza di assegnazione, così come indicato nell'allegato modulo di domanda, debbono essere attestati dal richiedente



7/09



allegando specifica documentazione e certificazione probatoria. La documentazione e certificazione può essere sostituita, in tutto od in parte, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, artt. 45, 46 e 47. **Il modulo di domanda di assegnazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000. Non è richiesta l'autenticazione della firma che deve però essere sostituita allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità.**

Qualora i dati indicati nelle autocertificazioni dovessero risultare mendaci la relativa istanza verrà esclusa dalla valutazione per la formazione della graduatoria e la dichiarazione riscontrata falsa verrà inviata all'autorità di polizia giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Ai fini della valutazione della S.A.U. di cui all'articolo 4, lettera b) disponibile nelle aziende richiedenti nonché della titolarità di quota di cui all'articolo 3 del presente allegato, non devono essere prese in considerazione le aziende o parti di aziende e semplici terreni, condotte in ragione di contratti di comodato e/o di affitto verbale anche se registrati.

REQUISITO "GIOVANE":

Sono considerati giovani imprenditori agricoli ai fini dell'attribuzione dei quantitativi di riferimento indicati nel presente allegato:

- ✓ le persone fisiche che alla data di scadenza dell'avviso pubblico non abbiano ancora compiuto 40 anni;
- ✓ nel caso di istanze presentate da società di persone, definite tali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, di società semplici e di cooperative la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettere a) e b) del presente allegato viene riconosciuta qualora almeno il 50 per cento dei soci che prestano attività lavorativa in seno alla società stessa abbia età inferiore ai 40 anni. L'attestazione della prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci deve essere fornita con autocertificazione redatta sulla base delle posizioni INPS delle quali i medesimo sono titolari. Il requisito così definito deve permanere per almeno 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione aggiuntiva di quota. Ove detto requisito decada prima che siano trascorsi i 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione, questa viene revocata a valere dal 1° aprile successivo al verificarsi dell'evento che fa decadere dal requisito.
- ✓ nel caso di istanze presentate da società di capitali, definite tali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettere a) e b) del presente allegato viene riconosciuta sulla base dell'età del rappresentante legale della società. Il requisito così definito deve permanere per almeno 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione aggiuntiva di quota. Ove detto requisito decada prima che siano trascorsi i 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione, questa viene revocata a valere dal 1° aprile successivo al verificarsi dell'evento che fa decadere dal requisito.

Il requisito dell'età deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

Le verifiche istruttorie relative a limiti, esclusioni e priorità di assegnazioni di cui ai presente allegato, devono essere sempre riferite alle aziende condotte dai produttori che hanno presentato istanza di assegnazione e che conducono l'azienda al momento della

8/2



presentazione dell'istanza medesima, anche tenendo conto degli eventi di variazione nelle conduzioni di dette aziende, succedutesi nel tempo.

ARTICOLO 10:

PROCEDURE:

Le Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura provvedono entro quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze di richiesta sia alla raccolta e catalogazione informatizzata delle istanze presentate di cui all'articolo 2, che a notificare all'Area Filieri zootecniche e Produzioni agroalimentari l'elenco delle istanze ritenute **IRRICEVIBILI** giustificando i motivi che hanno determinato l'irricevibilità.

Altresì le Aree Decentrate Agricoltura provvedono all'esame istruttorio delle istanze di richiesta ritenute ricevibili validando o modificando tra l'altro i punteggi indicati nell'istanza di richiesta medesima in osservanza a quanto predisposto nel precedente art.6. Al termine della fase istruttoria le ADA trasmettono all'Area Filieri zootecniche e Produzioni agroalimentari entro quaranta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze di richiesta l'elenco delle istanze da ritenersi **INAMMISSIBILI** motivando l'inammissibilità con riferimento a quanto contenuto nel presente allegato.

La fase istruttoria di competenza delle ADA si conclude con l'organizzazione delle graduatorie provinciali delle istanze ritenute ammissibili secondo le rispettive zone omogenee.

Dette graduatorie provinciali vengono trasmesse entro il 31 gennaio 2011, per il seguito di competenza, alla Direzione Agricoltura - Area Filieri zootecniche e Produzioni agroalimentari che provvede entro il 28 febbraio 2011 a predisporre la Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale con la quale vengono approvate le graduatorie definitive regionali di assegnazione secondo le rispettive zone omogenee di appartenenza.

La pubblicazione sul B.U.R.L. della Determinazione sopra citata ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche per i produttori che, pur collocati in graduatoria, non risultano assegnatari di alcun quantitativo di quota per esaurimento delle disponibilità della stessa al bacino regionale.

Ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990 e s.m.i. il Dirigente dell'Area Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari - della Direzione Regionale Agricoltura, Dipartimento Istituzionale, via R. R. Garibaldi 7 - ROMA, Dr. Fabio Genchi ha individuato come Responsabile del Procedimento il Dr. Giulio Costantino funzionario presso L'Area medesima.

RECAPITI:

Dr. Fabio Genchi
Dr. Giulio Costantino

tel. 0651684873
tel. 0651683427

fax 0651683503
fax 0651683503



3/26




ARTICOLO 11:

DISPOSIZIONI FINALI:

La presentazione dell'istanza di richiesta di assegnazione della quota di cui alle presenti disposizioni, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente allegato si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

10 qe



MITTENTE:

AZIENDA _____

INDIRIZZO _____


TELEFONO _____

ALLA
REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI _____

VIA _____, N. _____

Cap _____, CITTA' _____

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO (Q.R.I.)
AGGIUNTIVO, ATTRIBUIBILE DAL 1° APRILE 2011.
REGIONE LAZIO



MR



IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NOME	
COGNOME	

NATO/A:

A		IN DATA	
----------	--	----------------	--

RESIDENTE IN:

VIA/LOC.	
COMUNE	
CAP	
PROVINCIA	

TITOLARE **RAPPRESENTANTE LEGALE** **ALTRO:** _____

DELL'AZIENDA AGRICOLA DENOMINATA _____ **UBICATA IN:**

VIA/LOC.	
COMUNE	
CAP	
PROVINCIA	

CON:

PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	
MATRICOLA AGEA	
COD. ASL STALLA (il codice deve essere unico e rappresentativo dell'azienda che avanza la richiesta)	
TELEFONO	

12 de



AVANZA ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN **QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO** PARI A:

Kg		DI QUOTE CONSEGNE
CON EFFICACIA A PARTIRE DAL 1° APRILE 2011		

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', DICHIARA DI ESSERE:

BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE	PARAMETRO	INDICARE IL PUNTEGGIO A CUI SI HA DIRITTO (rif. art. 6)	COLONNA RISERVATA ALL'UFFICIO
---------------------------------------	-----------	--	-------------------------------------

DATI GENERALI:


<input type="checkbox"/>	Giovane agricoltore (rif. Art.9) non già titolare di quota che al momento della data di scadenza dell'avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni - Punti 7-		
<input type="checkbox"/>	Giovane agricoltore (rif. Art.9) titolare di quota che al momento della data di scadenza dell'avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni - Punti 5-		
<input type="checkbox"/>	Agricoltore titolare di quota con età, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, superiore a 40 anni - Punti 3 -		

RISPETTO DELLA NORMATIVA:

<input type="checkbox"/>	Produttore e/o Azienda a cui, nelle ultime tre campagne 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 e fino alla data di scadenza dell'avviso pubblico, non siano stati notificati da parte dell'Amministrazione regionale verbali di contestazione per infrazioni commesse alla vigente normativa in materia di "Quote Latte" - Punti 2-		
--------------------------	--	--	--

QUOTA E PRODUZIONE AZIENDALE:

<input type="checkbox"/>	Produttore non titolare di quote consegne - Punti 5-		
<input type="checkbox"/>	Produttore titolare di quote consegne non superiori o uguali a tonnellate 150 - Punti 3-		
<input type="checkbox"/>	Produttore titolare di quote consegne superiori a tonnellate 150 - Punti 1-		
<input type="checkbox"/>	Produttore in attività, che ha subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1999, n.46 - Punti 1-		
<input type="checkbox"/>	Produttore e/o Azienda che nelle ultime tre campagne 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi pari o superiori al 95 per cento delle quote consegne delle quali era rispettivamente titolare - Punti 5-		



DI CONDURRE L'AZIENDA AGRICOLA SOPRA SPECIFICATA, IN QUALITA' DI:
PROPRIETARIO **AFFITTUARIO** **ALTRO (specificare):** _____

CHE DETTA AZIENDA DISPONE DI Ha DI S.A.U., CON ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DESTINATE A BOSCHI, FRUTTETI E COLTURE ARBOREE COSI' COME DESUMIBILE DAL FASCICOLO AZIENDALE ALLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO.

CHE DETTA AZIENDA E' UBICATA IN TERRITORIO DEFINITO, AI SENSI DELLA DIR. CEE N.268/75 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

MONTANO **SVANTAGGIATO** **ALTRA ZONA**

DI AVER SUBITO UNA DECADENZA DI QUOTA CONSEGNE PARI A KG E/O DI QUOTA VENDITE DIRETTE PARI A KG PER NON AVER RISPETTATO QUANTO SANCITO DALL'ART.72 COMMA 1 DEL REG. (CE) N.1234/2007.

DI NON AVER SUBITO ALCUNA DECADENZA DI QUOTA CONSEGNE E/O VENDITE DIRETTE NEL CORSO DELLA CAMPAGNA 2009/2010.

DI NON AVER VENDUTO, AFFITTATO O COMUNQUE CEDUTO PER UN PERIODO SUPERIORE A DUE ANNATE, IN TUTTO O IN PARTE, I QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO DI CUI E' TITOLARE A PARTIRE DAL PERIODO 1995/1996 (Rimangono esclusi gli affitti in corso di annata) - rif. art.3 c.4bis della legge n.119/2003.


La presente istanza costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ed è resa nella consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

Sottoscritto a _____ il _____

FIRMA

Documento d'identità _____ n. _____ del _____





NOTE ESPLICATIVE:

Le domande di assegnazione di Q.R.I. devono essere inoltrate all'amministrazione, a pena di irricevibilità, **entro e non oltre le ore 17:00 del VENTESIMO GIORNO** successivo alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, avendo cura di apporre una X in corrispondenza di ogni casella a conferma della sussistenza del requisito rispettivamente indicato, che si vuole attestare.

I dati anagrafici, fiscali e di ubicazione aziendale debbono essere indicati con chiarezza e precisione.

Va **obbligatoriamente** indicato il quantitativo di quota richiesta valorizzando e compilando l'apposita casella.

Indicare con esattezza i quantitativi di quota di cui il richiedente è già titolare al momento dell'istanza. Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio e comunque con contratti di comodato e/o affitto verbale sebbene registrati. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno termine entro 36 mesi dalla data di scadenza dell'avviso pubblico.

Specificare a quale titolo viene condotta l'azienda agricola e l'ammontare della S.A.U. disponibile (Ha, Centiare, Are), con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.M. 31 luglio 2003, comprendendo le superfici per le quali può essere provato il "godimento" produttivo, con esclusione dei contratti di comodato e/o affitti verbali sebbene regolarmente registrati.

I terreni da considerare all'interno della S.A.U., oltre che di proprietà, possono essere anche quelli condotti in affitto purchè con regolare contratto registrato con decorrenza antecedente o al massimo coincidente con la data di scadenza del presente avviso pubblico e di durata coincidente o superiore al **01/04/2015**.

Un'azienda può essere classificata montana, in zona svantaggiata od in altra zona, ai sensi della Dir. CEE 268/75, se **contemporaneamente** il centro aziendale ed almeno il 50 per cento dei terreni aziendali ricadano in una di dette classificazione di zona.

Si ribadisce che la presente istanza ha valore di autocertificazione, in luogo della presentazione di tutta la documentazione e certificazione a supporto delle condizioni e dei dati dichiarati.

Qualora, in fase di istruttoria delle istanze, si riscontrasse la non veridicità dei dati, ciò costituisce motivo di rigetto dell'istanza stessa e contestuale segnalazione dell'infrazione all'Autorità competente.



16 qp

Fac-simile autocertificazione.

**Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci:**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente in _____ Via/piazza/ fraz. _____

Codice fiscale _____ partita IVA _____

DICHIARA

Di essere (titolare, rappresentante legale, altro) _____

dell'azienda agricola _____

ubicata in _____ Via/loc. _____

ricadente in zona (Dir. CEE n.268/75, montana, svantaggiata, altra) _____

Società di persone costituita di n. _____ persone, delle quali n. _____ che prestano stabilmente la propria attività lavorativa in azienda nel rispetto delle norme contrattuali, previdenziali e assicurative.

Con disponibilità di SAU, con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, pari ad Ha _____ così come informatizzato e validato sul proprio fascicolo aziendale alla data di scadenza dell'avviso pubblico.


Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento/identità :

Sottoscritto a _____ il _____

FIRMA

Documento d'identità _____ n. _____ del _____

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE



17/6